

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 si applicano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali. Nel caso di violazione di tali requisiti, i Comuni applicano la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1.